
IDEE DI ANTONIO ROSMINI SULLA RAPPRESENTANZA POLITICA

I. — Le idee sociali del Rosmini subirono una certa evoluzione non solo in rapporto al clima storico della cultura e della politica in generale, ma anche in rapporto ai particolari ambienti nei quali egli visse.

L'ambiente in cui maturarono quelle dottrine che il Rosmini enucleò nella sua *Filosofia del diritto* non appariva certo favorevole all'affermazione di idee innovatrici. Egli stesso lamenta l'isolamento dei suoi studi giovanili, e l'atmosfera conservatrice del suo mondo paesano (1). Di tale ambiente è rimasta un'impronta nei primi studi sociali del Rosmini. La fase giovanile del suo pensiero è, sotto ogni aspetto, conservatrice: egli accetta i principî della Santa Alleanza, che garantiscono i diritti religiosi e quelli naturali, fra i quali primeggia la proprietà. Le riforme che egli consiglia non hanno grande rilievo e solo dopo i suoi viaggi in varie città italiane, proprio all'inizio della fase degli studi politici (1823-24), egli supera quel quietismo provinciale, che è favorito dall'isolamento, e si pone a contatto con quelle correnti politiche che propugnano la libertà, il cui prezzo il Rosmini stesso doveva direttamente sperimentare in occasione delle noie creategli dalla censura austriaca per il suo panegirico di Pio VII.

(1) L'ambiente politico roveretano era informato dallo spirito della Santa Alleanza e il Rosmini si lamentava di essere costretto ad abitare in un « luogo ove la natura mi pose e locò, il quale dall'Italia segregato, e in mezzo alle Alpi, è al tutto al buio delle belle cose che si fanno in quelle belle contrade ». (*Epist.*, I, pagina 22). Ma i molteplici viaggi che egli fece successivamente nelle varie città d'Italia lo posero a contatto con i grandi uomini e le grandi correnti politiche del tempo. Però le tradizioni famigliari e paesane ebbero una indiscutibile influenza sul pensiero sociale del Rosmini, il quale fu chiamato dal Tommaseo, non senza una punta di ironia, « tirolese, nobile e prete ».

Solo dopo l'uscita dall'isolamento provinciale le sue idee sociali acquistano quella concretezza storica che è una delle loro spiccate caratteristiche (1).

Le sue dottrine hanno subito indubbiamente una evoluzione in senso liberale. Espressione questa di una latitudine assai estesa, ed è appunto all'elasticità della qualifica di liberale che si devono molte delle controversie esegetiche sulla dottrina politica del Rosmini. Mentre il Palhoriès vede nel Rosmini una duplice personalità, cioè « le libéral et l'homme de tradition » (2), personalità le quali non avrebbero trovato una superiore conciliazione, il Croce, con il De Sanctis, pone senz'altro il Rosmini fra i seguaci della scuola liberale considerata nettamente distinta dalla scuola democratica (3).

Chi su tale questione disse una parola definitiva fu il Gray, il quale, rilevando giustamente che il Rosmini pone la persona al

(1) Per la vita di Antonio Rosmini si devono consultare le seguenti opere: G. B. PAGANI, *La vita di Antonio Rosmini scritta da un sacerdote dell'Istituto della carità*; F. PAOLI, *Della vita di Antonio Rosmini Serbati*; G. PUSINERI, *Per lo studio della formazione filosofica di Antonio Rosmini*, in « Rivista Rosminiana », 1933, *passim*.

(2) La *Revue de Philosophie* (1° marzo 1909, pag. 367) riporta la relazione della discussione sostenuta dal Palhoriès, per il suo dottorato davanti alla facoltà di legge della Università di Parigi. Il Palhoriès sosteneva la tesi « La philosophie de Rosmini » e la commissione accademica era composta dai professori Boutroux, Picavet, Rodier. Nel dibattito si legge la seguente domanda e risposta.

« RODIER - Rosmini proclame ordinairement la liberté de conscience, le devoir de faire usage de sa raison, etc. Cependant, page 334, il dit qu'à l'Eglise seule appartient de définir ce qui, socialement ou individuellement, est honnête; n'est-ce pas contradictoire ? »

« PALHORIÈS - Il y a en effet deux hommes en Rosmini; le libéral et l'homme de tradition. Je reconnais, que ces deux hommes n'arrivent pas toujours à concilier leurs affirmations respectives ».

(3) Il Croce, parlando del De Sanctis, pone il Rosmini nella schiera dei liberali: « La letteratura italiana del secolo decimonono gli (al De Sanctis) si atteggiava come l'antitesi di due scuole: di quella liberale, della quale fu capo il Manzoni, scrittore politico il D'Azeglio, storico il Balbo, filosofi il Gioberti ed il Rosmini, poeta il Pellico, e degenerazioni in vario senso il Grossi, il Carcano, il Tommaseo, il Cantù; e la scuola democratica, capo il Mazzini, filosofo della scuola il Niccolini, poeta il Berchet, e il cui contenuto fu portato fino al più schietto umorismo dal Guerrazzi ». (B. CROCE, *Saggio sullo Hegel*, Bari, 1913, pag. 399).

Altrove il Croce dice che il Rosmini appartiene « alla scuola moderata del cattolicesimo liberale » (B. CROCE, *Storia d'Europa nel secolo decimonono*, Bari, 1932, pag. 129).

centro del suo sistema sociale (1), chiari in quale senso si possa parlare di un liberalismo del Rosmini, liberalismo la cui particolare caratteristica è di essere, ad un tempo, per i suoi presupposti etici, anti-individualista ed anti-assolutista (2).

2. — Limitandoci a considerare in questa sede il problema del governo in regime rappresentativo, bisogna premettere che il Rosmini cerca opportunamente di chiarire il concetto di governo in rapporto ai concetti affini di signoria, superiorità, pretensione giuridica.

Il diritto di superiorità si deve ricercare nel rapporto che corre fra l'offeso e l'offensore, il quale, con la colpa, ha degradato la sua dignità personale, ed ha perduto quindi il diritto di esigere rispetto, essendo diventato degno di un male proporzionato al bene che ha danneggiato. In questo senso si può ammettere come possibile una superiorità dell'uomo sull'uomo.

Il diritto di signoria è invece inteso dal Rosmini come diritto sull'opera della persona, la quale conserva tutta la sua dignità: tale diritto non fonda alcuna superiorità personale avendo il signore l'obbligo morale-giuridico di rispettare la dignità del servo, venendo meno al quale obbligo, pur conservando il signore il diritto di signoria, dalla parte del servo si afferma un diritto di superiorità (sia pure solo interna e spirituale) coesistente con l'inferiorità esterna e materiale.

Il diritto di governo è distinto dalla signoria poiché non presuppone alcun diritto proprio sull'opera degli associati. Riguarda solo l'uso di mezzi necessari per raggiungere il fine di una determi-

(1) Di assai utile consultazione sul concetto di persona e di individuo nel Rosmini è il saggio: A. MASSOLO, *Il problema dell'individuo nella filosofia di Antonio Rosmini*, Palermo, Trimarchi, 1934.

(2) « La persona individua... rimane al centro di questa costruzione, ma come parte integrante delle diverse sfere sociali, è l'esigenza della sua inviolabilità è pur sempre quella che al necessario senso dell'ordine e della gerarchia in cui s'inquadra conferisce quel tanto di elasticità che sola può garantire la vitalità. È questo il significato profondo del suo liberalismo, che elimina dalla sua dottrina, per chi ben l'intenda, anche solo l'apparenza d'una complessa pesante armatura di principî contrastanti è solo in qualche modo giustapposti... Liberalismo questo del Rosmini adunque anti-individualista ed anti-assolutista ad un tempo, anche se tale conclusione può sembrare paradossale. Può sembrare, ma non è, se si consideri come lui la giustizia meta comune alla Politica ed al Diritto, orientata la prima nella direzione del secondo, ed orientato questo verso la morale pura, ossia verso la giustizia integrale in ogni rapporto: e non già viceversa » (D. GRAY, *Sulla teoria degli equilibri di Rosmini*, in « Rivista Rosminiana », 1930, fasc. 4, pagg. 294-295).

nata società, limitatamente alla natura sia della società che del mandato: è quindi un ministero sociale esercitato non a vantaggio proprio ma a vantaggio della società. Che il diritto di governo sia non un vantaggio ma un peso è dimostrato dal fatto che a chi ne è investito si dà un corrispettivo per il peso che porta, e il governo è ambito dagli uomini appunto per questo corrispettivo che si aggiunge al desiderio di onori, di indipendenza e di occupazione delle più nobili facoltà dello spirito, le quali possono trovare soddisfazione nell'esercizio delle funzioni governative. Si ambisce inoltre il comando anche per fini disordinati, in quanto il governo si presta facilmente all'abuso di rivolgere i beni sociali ad esclusivo beneficio di chi governa.

Il diritto di pretensione giuridica si distingue, per il Rosmini, dalla signoria in quanto postula un complesso di obbligazioni poste dai diritti di un uomo su altri uomini, obbligazioni per le quali sembra che si stabilisca una dipendenza fra uomo ed uomo. Tale dipendenza può avere tre aspetti: è un'obbligazione di non entrare nella sfera dei diritti altrui; è un'obbligazione di far uso del proprio diritto nel modo meno limitante gli altri; è, infine, obbligazione di comporre transazioni e di regolare in comune le modalità dei diritti.

Negli stessi diritti individuali, poiché anche in questi vi è potestà e quindi possibilità di costringere con la forza, vi è un primo grado di superiorità, signoria e governo che; in quanto si trova nei diritti individuali, si chiamerà pretensione giuridica: con la lesione si passa alla superiorità, con l'imposizione di una modalità ai diritti degli altri si passa alla signoria, con il regolamento delle modalità dei diritti si passa al governo, il quale però si distingue sempre dalla pretensione giuridica in quanto questa riguarda le modalità dei diritti di qualsiasi persona che si trova in rapporto con chi è investito del diritto, e non le modalità generali dei diritti dei soci; inoltre, mentre il diritto di governo non è una funzione ma un diritto sussistente per sé, la pretensione giuridica invece è conseguenza e funzione del diritto individuale, e, infine, mentre il diritto di governo ha per scopo il bene sociale, la pretensione giuridica ha per scopo il bene individuale.

Quindi fra superiorità, signoria, governo e pretensione giuridica vi sono elementi comuni ed anche differenze specifiche (1).

(1) *Diritti Sociali*, 154-167.

L'esercizio del potere governativo è, ad un tempo, un onore ed un servizio: pur restando un peso, gli uomini desiderano il dominio e, come dice il Rosmini, facendo un minuto esame della psicologia del comando, se lo disputano con il sangue. La ragione è che i più considerano non tanto i pesi e le responsabilità, quanto i benefici personali che possono derivare dal facile abuso dell'esercizio della potestà di governo.

Ma, se è retto il sentimento che spinge l'uomo al governo della società, i motivi di aspirazione al dominio si devono ricercare nella stima e gratitudine dei governati e nel fatto che la sovranità, oltre dare a chi la esercita la sicurezza contro gli abusi del governo, ai quali il suddito è sempre esposto, è una scuola di virtù e sapienza. Infatti le più spiccate virtù dell'uomo sono impegnate nell'opera del governo: la sapienza nel legiferare, la fermezza e decisione nel fare eseguire, la giustizia nel giudicare, presuppongono grandezza d'animo, coraggio e rettitudine, cioè quelle qualità superiori che sono privilegio di pochi.

Anche il suddito, come il sovrano, è beneficiato dalla vita associata dello Stato: il suddito non è servo ma cittadino, cioè la sovranità non si esercita a vantaggio del principe ed a danno dei membri della società, ma, al contrario, l'esercizio del potere, nel regolamento delle modalità dei diritti si risolve in un costante beneficio dei sudditi. Solo l'abuso è danno, in quanto lede la giustizia o commutativa o distributiva, il cui rispetto è sempre un beneficio per governanti e governati.

3. — Come si costituisce, come si esercita, e come si aliena l'autorità governativa?

Nell'associarsi, gli individui non si spogliano della facoltà di regolare le modalità dei diritti, ma stabiliscono di regolarle non in privato ma in comune. L'autorità governativa ha per il Rosmini la sua fonte nei « patres familias » associati ed esercitanti una influenza proporzionale ai diritti che ha ciascuno e dei quali essi pongono in comunione il regolamento (1).

(1) Il Rosmini fonda lo Stato sull'unione dei padri di famiglia, integrando così nella Filosofia del diritto la sua dottrina statale dei primi studi di politica, nei quali lo Stato è concepito prevalentemente come l'unione dei contribuenti, cioè dei cittadini che hanno proprietà. Il pensiero rosmينiano perciò si evolve da una dot-

Questa autorità può essere esercitata in nome proprio o per rappresentanza, ed i poteri dei rappresentanti si estenderanno non sui diritti dei rappresentati ma sulle modalità dei loro diritti, per le quali la facoltà dei rappresentanti sarà piena. Prudenza, abilità ed onestà saranno i criteri di delegazione agli uffici amministrativi; integrità, coscienza del diritto e giustizia saranno invece le qualità essenziali che si dovranno tener presenti nella scelta di coloro che eserciteranno i poteri giudiziari.

L'analisi rosminiana su queste qualità di governo rivela una speciale capacità di penetrazione della vita sociale.

L'elezione dei rappresentanti è un'alienazione dell'esercizio dell'autorità governativa, ma non una alienazione di tale autorità. Però vi può essere alienazione parziale o totale della stessa autorità, come nel caso dello stabilimento di una monarchia ereditaria, cioè dell'elezione di una famiglia alla quale si affida in perpetuo la sovranità. Con questa volontaria sottomissione ad una famiglia sovrana è introdotto nella vita dello Stato un elemento signorile, in quanto vi è una irrevocabilità di cessione, ed il titolo per cui la famiglia sovrana possiede l'autorità non sarà un titolo propriamente sociale, poiché la cessione (di specie analoga alle cessioni di proprietà) toglie ai sudditi la competenza specifica di giudicare sulla giustizia dell'azione del monarca.

Al problema dell'origine del potere statale è connesso logicamente il problema della trasmissione del diritto di governo: qui non si tratta più della forma di un tale diritto, ma dei titoli per mezzo dei quali si trasmette.

La trasmissione ha grande importanza poiché può essere causa del cambiamento della stessa forma di governo: interessa quindi non tanto per il passaggio del potere da una persona all'altra, quanto per le modificazioni di forma che si possono attuare proprio in virtù del passaggio.

Una persona individuale o collettiva, comunicando ad altra il potere, può, o ritenerlo assieme all'altra persona, o privarsene

trina sociale a base economica ad una dottrina più comprensiva dell'influenza del nucleo familiare nell'organizzazione della vita civile. Mentre prima il Rosmini aveva negato cittadinanza ai nullatenenti, in seguito attenua il principio che il potere sia in rapporto alla sola proprietà, e, pur mantenendo una dottrina rigida in fatto di proprietà, sposta sulla famiglia il principio della società civile.

completamente in favore dell'altra, o ritenerlo completamente delegando l'altra alla semplice esecuzione (1).

Nel primo caso di compartecipazione al potere si ha una vera trasformazione della forma di governo, e la comunicazione può avvenire per connessione naturale o volontaria, a seconda che la compartecipazione è determinata o dalla natura del vincolo o da un atto di volontà. Il passaggio dalla monarchia alla diarchia romana con l'istituzione degli « augusti » ci dà un esempio di una comunicazione integrale del potere fra due persone che lo esercitano ugualmente ed in solido: così dalla diarchia si passa anche all'aristocrazia oligarchica. Invece il passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia feudale, con principi, duchi, vassalli, ecc., che ricevono il potere dal sovrano, è un caso di comunicazione parziale del potere. Però ambedue queste comunicazioni sono basate su un atto di volontà e sono quindi distinte dalle trasmissioni naturali che si attuano per legami naturali, quali sono quelli fra padre e figlio, sposo e sposa.

Nel secondo caso si ha una rinuncia del potere a vantaggio di altri, rinuncia che può essere totale, come nel caso dell'abdicazione di un re a favore dell'erede, oppure parziale se il diritto di esercitare il governo passa non ad arbitrio ma secondo certe leggi, come nel caso delle trasmissioni feudali di signoria. Il fatto che il potere passi integralmente da una persona all'altra non significa che chi succede occupi lo stesso potere che gli è trasmesso: anzi vi è la tendenza all'aumento ed alla estensione della sfera del potere.

Infine si può avere il caso non di una comunicazione effettiva del potere, che resterebbe nelle mani di chi lo esercita, ma di un semplice incarico di esecuzione. Con la delegazione non vi è trasmissione ma pura rappresentanza, ed il ministro non è che uno strumento il quale agisce nei limiti fissati dal mandato.

Si può quindi dire che il diritto sociale governativo è un diritto alienabile, che permette di costituire tanto un governo autocratico come un governo mandatario o investito.

L'alienazione, che può essere limitata o illimitata, a titolo gratuito o a titolo oneroso, si attua per mezzo di convenzioni,

(1) *Diritti Sociali*, 1867-1895.

le quali saranno più o meno limitate rispetto l'oggetto, importando soprattutto che sia rispettata sempre la giustizia razionale e la prudenza politica. Tali convenzioni potranno stabilire la maniera di procedere nelle elezioni sociali, il quantitativo della messa di ciascun socio, i pesi ed i benefici dei membri della società, le garantigie dei diritti individuali, l'organizzazione del corpo sociale con la specificazione dei poteri.

Ogni ufficio sociale si può considerare come un diritto alienabile, essendo ogni ufficio un bene morale-eudemonologico che acquista forma del diritto: circa la possibilità di alienazione si possono fare due questioni (1). Chi ha riavuto il diritto di governare può trasmetterlo ad altri? La società può, in caso di abuso, spogliare del potere la persona individuale o collettiva che lo ha ricevuto? La trasmissione può certamente avvenire, purché nell'atto di trasmettere non venga mutata la forma di governo senza il consenso del corpo sociale: se il potere è personale potrà essere trasmesso per eredità senza però divisione di potere, per la quale è necessario il consenso sociale.

Riguardo la spogliazione, bisogna distinguere il diritto dall'abuso del diritto, il quale non fa perdere i diritti abusati ma legittima i diritti di difesa e di risarcimento da parte di chi soffre il danno dell'abuso. Le rivoluzioni, in quanto sono spogliazioni di diritti, tendono a trasformare il diritto di difesa in un inesistente diritto di spogliazione o conquista (2): prima di arrivare alla spogliazione vi è il modo legittimo di esercitare la difesa facendo sospendere l'esercizio del diritto del quale si è abusato, ed arrivando per questa strada ad una graduale modificazione della costituzione sociale senza ricorrere all'ingiustizia di sopprimere un diritto acquisito. Il diritto di difesa contro l'abuso del diritto governativo dimostra che tale diritto di governo non è assoluto ma condizionato: se chi governa viene meno alle condizioni, legittima con ciò la sospensione dell'esercizio del diritto e la stessa spogliazione.

4. — Il problema dell'alienazione e trasmissione del potere porta logicamente a considerare la questione dei sistemi di votazione, questione che non ha significato di pura tecnica, ma che im-

(1) *Diritti Sociali*, 384-424.

(2) *D. I.*, 1820-1900.

plica un grave problema di giustizia sociale che la filosofia del diritto non può trascurare.

Il voto è il mezzo con il quale si manifesta la volontà della maggioranza, e per questo il problema del voto si può considerare un problema di giustizia del governo sociale.

Il Rosmini, trattando ampiamente del voto (1), pone un primo principio: il voto deve valere in proporzione della messa. Dato questo principio non si può identificare la maggioranza numerica dei soci con la maggioranza dei voti, e sorge quindi il problema della determinazione del modo col quale computare i voti.

Per il Rosmini i voti si devono computare non secondo le persone reali ma secondo le persone astratte che rappresentano le proporzioni della messa sociale, cioè le proporzioni di ciò che di proprio ciascuno conferisce in comunione.

Tali considerazioni conducono il Rosmini a criticare il principio del codice francese il quale stabiliva che chi pone in una società solo la sua attività sia considerato come avente la messa pari a chi conferisce la porzione minore: era più secondo ragione giuridica il codice austriaco il quale non faceva dipendere il valore della attività sociale del singolo dalla messa degli altri ma dall'importanza dell'attività posta in comunione. Chi pone l'attività, oltre avere diritto di voto in quanto ha diritto alla divisione dei benefici, ha pure diritto di voto in quanto pone qualche cosa che è pari al capitale posto dagli altri, tanto è vero che, nel caso di scioglimento della società, mentre i capitalisti ricevono la loro parte di capitale sociale, chi ha posto l'opera riceve, in un certo senso, di ritorno l'opera che resta disponibile per un altro impiego produttivo.

Un altro principio rosminiano, che merita di essere sottolineato, afferma che la pluralità dei voti non è l'unico mezzo per decidere circa le cose sociali: anzi il criterio della pluralità può facilitare la prevalenza della forza sul diritto, in quanto i più rappresentano la maggioranza e non la totalità, mentre il diritto deve essere rispettato in tutti e non solo nei più: infatti la rispettabilità di un diritto non dipende dal numero delle persone che lo possiedono ma dal suo valore intrinseco, sicché non hanno mag-

(1) *Diritti Sociali*, 243.

giori ragioni novantanove diritti contro uno, che uno contro novantanove. Vi è però una parte di vero anche nella supposizione che nel maggior numero di voti vi sia più ragione e più diritto che nel numero minore: infatti, nota il Rosmini, supponendo che gli interessi dei votanti siano tutti della stessa natura, tutti i votanti non possono non volere ciò che è ad un tempo interesse di tutti e di ciascuno, non essendovi ragione d'opposizione e di nocumento: se vi è opposizione, questa non potrà riguardare tanto la volontà del singolo di nuocere all'altro (che in questo caso nuocerebbe anche a se stesso, essendovi identità d'interesse), quanto riguarderà ciò che ciascuno ritiene mezzo migliore per il raggiungimento del fine comune.

Allora non si fa più questione di giustizia, dipendendo la diversità di opinioni dalla varia perspicacia, esperienza e chiaroveggenza dei singoli, e, per motivi più d'esperienza che di giustizia, è ragionevole supporre che il partito migliore sia quello approvato dal maggior numero di giudizi ugualmente interessati. Chi ha messo di più ha maggior interesse e maggior preoccupazione e dà maggior garanzia che il suo giudizio sia più diligente nella ricerca dei mezzi.

Le maggioranze, oltre fornire (come si disse) maggior probabilità di cura del bene comune, danno anche maggior garanzia di raggiungimento del bene sociale, e, essendo la garanzia una funzione del diritto, è giusto che chi ha maggior proprietà abbia più diritto di garanzia e quindi che la maggioranza abbia più diritto di farsi valere della minoranza, la quale rappresenta una porzione minore di messa sociale (1).

Fissati questi criteri si potrà più facilmente vedere quali siano le questioni che si debbono decidere a pluralità di voto.

Le questioni che si devono decidere a pluralità di voto sono quelle che tutti i votanti hanno interesse di decidere in un determinato senso, in modo che la votazione viene ad avere il fine non di deliberare in quale senso si debba decidere la questione, ma di esprimere quale sia la migliore decisione, in quel senso che tutti egualmente vogliono.

Nel caso in cui vi sia opposizione di interessi la decisione a pluralità non appare giusta poiché il giovamento della delibera-

(1) *D. I.*, 1647-1660.

zione non è ugualmente distribuito: ci vuole allora l'unanimità o altro sistema.

Fra le varie società, lo Stato è una società che ha il maggior numero di interessi disparati e per la quale quindi vi è meno opportunità di applicare la votazione a pluralità: la rappresentanza politica, infatti, non rappresenta sempre proporzionalmente gli interessi, e da questo fatto derivano le ingiustizie delle legislazioni (1).

Non si può però sostenere che lo Stato commetta ingiustizia per il fatto di ammettere la votazione a pluralità: data la molteplicità degli interessi che lo Stato deve tutelare, l'eventuale ingiustizia dipende più dall'ignoranza o incapacità di prevedere le ultime conseguenze delle deliberazioni che dal sistema di rappresentanza e di votazione, il quale non può mai essere perfetto: sicché la giustizia nelle votazioni è più una giustizia soggettiva che oggettiva, e il sistema della pluralità viene adottato non tanto per favorire la tirannide delle maggioranze, quanto per la necessità di avere un mezzo con il quale por fine alle discussioni e passare a quelle delibe-

(1) Nell'opera del Rosmini: *La costituzione secondo la giustizia sociale* (Milano, Redaelli, 1848, pag. 65) si legge il seguente giudizio sul parlamentarismo: « La politica astratta e perciò vaga ed indeterminata della Rivoluzione francese, la quale esercitò ed esercita tuttavia una specie di tirannide sulle menti, esprime un concetto confuso del Parlamento nazionale. Lo si concepisce come il più solenne de' poteri, anzi il solo potere nazionale, senza farne alcuna analisi, senza accertarne gli uffici e così conoscere il vero e preciso suo scopo. Si sa solamente in generale ch'egli è istituito per concorrere a formare le leggi. Ma quello che non si sa, e piuttosto quello che non si considera, si è, che le leggi da farsi sono di due maniere, altre che dichiarano ciò che è giusto ed ingiusto, altre che promuovono, tendono ad accrescere la pubblica prosperità. Anche queste seconde debbono essere giuste, ma il loro scopo non è la pura giustizia... Per le leggi d'utilità, il Parlamento è indispensabile e però questo è il vero e il proprio suo scopo. Quindi egli deve unire in sé gli elementi di tutta l'utilità dello Stato, nessuna utilità, nessun interesse deve rimanere escluso. Non già che i deputati sieno là per rappresentare gli interessi particolari, ma posciaché l'interesse pubblico non risulta che dalla somma di tutti gli interessi privati, perciò l'interesse pubblico non può essere rappresentato a pieno se tutti gli interessi privati, grandi e piccoli, non vi sono ad un tempo rappresentati ». È qui chiaramente individuata una delle principali cause dell'attuale crisi del parlamentarismo.

Si può dire che per il Rosmini il Parlamento deve essere costituito su una rappresentanza proporzionale-reale, il Tribunale sociale invece su una rappresentanza personale. Su questo argomento vedi pure PADELLETTI (*Scritti di diritto pubblico*, Firenze, 1881, pag. 264).

razioni che siano il meno possibile imperfette. Per il Rosmini, la forma monarchica è più adatta di quella democratica a unificare le volontà ed a togliere il conflitto fra passioni e partiti; la democrazia pura, cioè quel sistema politico nel quale nessuno dovrebbe essere costretto a sottostare all'arbitrio di un altro, sarebbe, secondo il rigore della logica, in contraddizione con i sistemi maggioritari.

Oltre considerare la giustizia del sistema maggioritario, bisogna anche considerare la maniera di calcolare i voti, che il Rosmini giustamente dice trascurata, mentre dal sistema del computo dei voti dipende la maggiore o minore approssimazione alla effettiva volontà dei votanti: per il sistema errato o partigiano di computo spesso le minoranze finiscono col prevalere.

Secondo un principio fondamentale, posto in rilievo dal Rosmini, la prevalenza di determinate volontà risulta non solo dal numero ma anche dal grado di forza con il quale le volontà si esprimono attraverso il numero: il secondo elemento è stato spesso trascurato.

Il sistema proposto dal Rosmini si basa sul principio che di ogni voto si deve calcolare sia quanto di favorevole sia quanto di contrario esprime; cioè il grado di preferenza ed il grado di avversione. Fra i vari candidati ad una carica ve ne può essere uno che, pur avendo ottenuto nella votazione delle preferenze assolute ma anche delle avversioni assolute, viene a trovarsi meno preferito di chi ha ottenuto preferenze relative ed avversioni relative: questo ultimo risulterebbe eletto, pur non essendo mai stato votato per primo nella graduatoria dei preferiti alla carica.

Tutte quelle questioni che riguardano interessi indivisibili, e nelle quali quindi vi è possibilità di danneggiamento reciproco, devono essere deliberate con il criterio della unanimità.

L'unanimità si richiederà tendenzialmente nelle società nelle quali gli interessi sono più contrastanti: caso tipico è quello dell'Assemblea della Società delle Nazioni, nella quale il contrasto di interessi è massimo e l'unanimità è richiesta per non ledere i diritti di sovranità degli Stati aderenti.

Nei casi nei quali l'unanimità necessaria si rende difficile, bisognerà trovare rimedi e transazioni che tendono a far prevalere la deliberazione nella quale, calcolate perdite e guadagni, ogni interesse abbia una aspettazione proporzionata alla messa, con pos-

sibilità di un maggiore interesse per qualche socio, purché questo maggior interesse sia senza danno degli altri interessi.

Infatti, per l'uomo vi è dovere di permettere ciò che « sibi non nocet et alteri prodest ». Il principale fra i vari sistemi che il Rosmini suggerisce per ottenere l'unanimità nei casi difficili consiste nello spezzare gli argomenti tentando di ottenere l'accordo sulle parti separate della questione (1).

Così il Rosmini ha portato un efficace contributo alla chiarificazione di quei gravi problemi che stanno alla base dei moderni sistemi elettorali, che tante discussioni hanno sollevato negli ultimi tempi, poiché dalla risoluzione di questi problemi, che sono problemi di giustizia oltre che di tecnica, può dipendere la formazione della rappresentanza politica e dello stesso governo in un senso piuttosto che in un altro.

GUIDO GONELLA

(1) *Diritti Sociali*, 243-310.

